

Pubblicato il 22/03/2018

**N. 03227/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00377/2018 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 377 del 2018, proposto da:

Stefano Avenali, Simonetta Nocetti, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Corleto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Europa 100;

contro

Roma Capitale, in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Camarda, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21;

per l'annullamento

della DET. DIR. n. 2723 del 14/07/2017;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che il ricorso è stato notificato in modalità cartacea con firma autografa del difensore e, dunque, non è stato firmato digitalmente (mediante l'utilizzo del formato PAdES) in violazione dell'art. 136, comma 2-bis, Cod. proc. amm. (a tenore del quale «[...] tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale») e dell'art. 9 (Atti delle parti e degli ausiliari del giudice), comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico) (a tenore del quale gli atti processuali «sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD»), norme il cui combinato disposto vuole che il ricorso abbia la forma risultante da un'estrazione di formato digitale .pdf nativo, sottoscritto dal legale con firma digitale PAdES;

CONSIDERATO che anche la procura ad litem, cartolare e sottoscritta manualmente dalla parte e ivi similmente autenticata dal difensore, priva dell'asseverazione di conformità, risulta in violazione dell'art. 22 l. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

RITENUTO che, per comune intendimento, il ricorso redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato vada ritenuto meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché - pur non essendo conforme alle regole di redazione dell'art. 136, comma 2-bis, Cod. proc. amm. e dall'art. 9, comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (art. 156, primo comma 1, Cod. proc. civ.) e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156, terzo comma 3, Cod. proc. civ), essendone certa la paternità e piana l'intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all'articolazione delle altrui relative difese: dal che consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio delle parti cui il ricorso era indirizzato (cfr. Cons. Stato, IV, 4 aprile 2017 n. 1541, su fattispecie analoga);

CONSIDERATO che, quanto alla procura speciale, atto proveniente dalla parte personalmente e non dal difensore, può essere redatta in formato cartaceo, come consentito dall'art. 8, comma 2, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, e rilevando soltanto, ai fini della regolarità, che, al momento del deposito, da effettuare in formato digitale, il difensore compia l'asseverazione dell'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005;

CONSIDERATO, per l'effetto, che, ai sensi dell'art. 44, comma 2, Cod. proc. amm., va disposta la rinnovazione del ricorso mediante redazione con le modalità formali dell'art. 9 d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 e successiva notificazione alle altre parti del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) dispone, nei sensi di cui in motivazione, la rinnovazione del ricorso e la successiva notifica alle altre parti entro il termine perentorio del 20 aprile 2018, rinviando per la discussione della causa alla camera di consiglio del 5 giugno 2018.

La presente ordinanza sarà comunicata alle parti a cura della Segreteria.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Ofelia Fratamico, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO